

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'8 febbraio

di Laura Mazzola



Il diciassettesimo appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione **“caso operativo”** è stata poi dedicata alle **operazioni accessorie ai fini Iva**, mentre nell’ambito della sessione **“scadenzario”**, dopo aver evidenziato le **principal scadenze di versamento del 16 febbraio**, è stata approfondita la **detraribilità delle fatture di acquisto “a cavallo d’anno”**, le **regole di emissione delle note di variazione** e come indicare il **passaggio al regime forfetario all’interno della dichiarazione annuale Iva**.

Infine, nella sessione **“adempimenti in pratica”** è stata esaminata la **dichiarazione Iva con TS Studio**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. SUPERBONUS: SAL E CESSIONE DEL CREDITO

2. DETRAZIONE IVA: FATTURA ANNOTATA DOPO LA DAI

1. CONSEGUENZE VARIAZIONE SEDE SRL

10

Recupero detrazione con integrativa Iva

Se è spirato il termine decadenziale per l'esercizio della detrazione, posso recuperare l'imposta con una detrazione integrativa?

A.L.

Con la dichiarazione integrativa è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Chiaramente resta fermo, per il cessionario, l'obbligo di regolarizzare l'acquisto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 e di applicare le sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione delle fatture d'acquisto.

9

Ricezione fattura elettronica e detrazione

Quando si considera ricevuta una fattura elettronica?

E.R.

La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia a seconda della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito.

A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi Iva, i termini per l'esercizio della detrazione (Provvedimento 89757/2018).

Se ricevuta per il tramite del canale telematico che colloquia con lo SDI, la fattura si considera ricevuta dal momento in cui è messa a disposizione.

Se ricevuta sul portale "fatture e corrispettivi", si considera ricevuta dalla data di presa visione da parte del cessionario o committente.

8

Correzione errore nella LI.PE.

Abbiamo errato la compilazione dei una LI.PE. nell'anno. Meglio inviarla nuovamente in ritardo o compilare il quadro VH?

A.G.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 104/E/2017, ha chiarito la disciplina sanzionatoria e, in particolare, del ravvedimento operoso relativo all'invio delle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche.

Al fine della regolarizzazione vi sono due modalità:

- effettuare il ravvedimento prima dell'invio del modello di dichiarazione annuale Iva, provvedendo ad inviare, in precedenza, la comunicazione Li.Pe.;
- procedere a fare la correzione direttamente in sede di predisposizione del modello di dichiarazione annuale Iva. In questo caso non e' necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

7

Modello Iva: Quadro VP

L'invio della dichiarazione annuale Iva 2022 entro fine febbraio mi permette di non compilare la LI.PE. Devo però compilare il quadro VP?

E.T.

Di regola la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva ha cadenza trimestrale e deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza e' fissata al 16 settembre.

L'articolo 12-quater, comma 1, del decreto "Crescita" (D.L. 34/2019), inserito in sede di conversione dalla L. 58/2019, ha tuttavia previsto che la comunicazione dei dati del quarto trimestre possa essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La modifica risulta preordinata a semplificare l'obbligo comunicativo, accorpandolo in quello dichiarativo, per cui e' possibile presentare la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio 2022, anziché entro il termine ordinario del 2 maggio, comunicando i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre all'interno del quadro VP, senza incidere sui termini di liquidazione, controllo e versamento dell'imposta.

6

Dichiarazione Iva: fuoriuscita forfetario

Nell'ipotesi di fuoriuscita dal regime forfetario dove indico l'opzione per la contabilità ordinaria?

R.F.

In caso di fuoriuscita dal regime forfetario, il regime naturale è la contabilità semplificata, con possibilità di optare per i criteri di contabilizzazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

Tale opzione deve essere esercitata nel quadro VO, all'interno del rigo VO33, della dichiarazione annuale IVA 2022 (relativa al 2021).

5

Esonero contributivo Inps e compensazione

Per la rata Inps fisso in scadenza il 16.02.2022 la compensazione derivante dal credito dell'esonero contributivo è automatica? Se nel cassetto previdenziale è ancora visibile la rata del 16.02.2022 con l'importo da versare come mi comporto?

Z.S.

Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, obbligati al versamento sul minima di reddito, e per quelli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le somme sono riportate in compensazione automaticamente e nei limiti della capienza delle quattro rate del 2021.

Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.

Nell'ipotesi in cui la compensazione non sia avvenuta automaticamente si consiglia di sollevare la questione all'Inps tramite le "Comunicazioni Bidirezionali".

#4

Detrazione Iva: fattura 2021 registrata 2022

Fattura acquisti con data documento 31 dicembre 2021 ma ricevuta dallo SDI a gennaio 2022 è corretto registrarla nel 2022 ed inserirla nel primo trimestre 2022 eliminando la fattura differita ed imputando il costo nel 2021?

T.M.

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione Iva solo nel 2022.

Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 28 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata ricevuta in data 5 gennaio 2022, la relativa Iva è ammessa in detrazione solo nel 2022, ossia solo nell'anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.

Quindi la fattura ricevuta nel 2022 concorre alla prima liquidazione Iva dell'anno e fino al termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2022, da inviare entro il 30 aprile 2023.

In merito, invece, alla deduzione del costo, le ipotesi possono essere le seguenti:

- imprese in contabilità ordinaria: si rilevano, nel 2021, fatture da ricevere;
- imprese in contabilità semplificata “reale”: nel 2022 si registrano le fatture con i conti “sospesi” e nel 2021 si contabilizzano i pagamenti, se verificati nell'anno precedente; se, invece, il pagamento avviene nel 2022, si registrano le fatture direttamente a costo nel 2022;
- imprese in contabilità semplificata “virtuale”: sia l'Iva che i costi sono di competenza del 2022;
- professionisti: nel 2022 si registrano le fatture con i conti “sospesi” e nel 2021 si contabilizzano i pagamenti, se verificati nell'anno precedente; se, invece, il pagamento avviene nel 2022, si registrano le fatture direttamente a costo nel 2022.

3

Superbonus: SAL e cessione del credito

In materia di superbonus si pone la seguente domanda: un contribuente ha sostenuto e pagato nel 2021 per lavori 110% spese relative al SAL minimo del 30%. Ha poi ceduto in data 28 gennaio 2022 il credito all'Ente Poste. Il procedimento è corretto?

ST. N. B. D. SNC

L'Agenzia delle entrate, con la risposta 56/2022, ha affermato che, nel caso in cui le spese siano sostenute a cavallo di due anni, il contribuente, che ha pagato acconti, può cedere solo il credito relativo ai pagamenti effettuati nel medesimo anno solare al quale il SAL si riferisce (principio di cassa).

In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e primo SAL emesso nel 2022, non si può cedere il credito ma bisogna utilizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi (pari al 110 per cento).

Ora, dal quesito pare di capire che il SAL sia stato emesso nel 2021; di conseguenza, il procedimento risulta corretto.

2

Detrazione Iva: fattura annotata dopo la DAI

Può rispiegare il caso di fattura di dicembre 2021 ricevuta nel 2021 ma annotata dopo l'invio della dichiarazione Iva?

D.P.L.

L'Iva relativa alle fatture 2021, annotate dopo l'invio della dichiarazione Iva, è detraibile nel periodo di imposta 2021, solo se il contribuente provvede a presentare una dichiarazione Iva 2022 integrativa.

È il caso di una fattura datata 30 dicembre 2021 e ricevuta dallo SdI il giorno successivo, ma annotata nel registro Iva acquisti, supponiamo, il 5 maggio 2022.

In tale ipotesi, infatti, dato che entrambi i presupposti per l'esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto è ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2021.

1

Conseguenze variazione sede Srl

Una Srl, la cui sede legale era a Milano fino al 30/06/2021 ed a Cosenza dal 01/07/2021, non ha inviato entro il 30/11/2021 le dichiarazioni redditi ed Irap per l'anno 2020, deve inviarle tardivamente nel 2022. Dove inviarle a Milano o a Cosenza?

C.A.

In generale, il deposito del bilancio deve essere effettuato presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione è iscritta la società al momento dell'invio della pratica, mentre le dichiarazioni dei redditi devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.

Nel caso di specie, quindi, i modelli dichiarativi, relativi all'anno 2020, devono essere inviati all'Agenzia delle entrate centrale, senza distinzione di provincia o regione.

Altra questione riguarda invece l'Irap relativa al 2021.

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Irap, l'imposta e' dovuta alla regione nel cui territorio si e' realizzato il valore della produzione.

Preliminarmente va osservato che il valore della produzione e' unico; solo se l'impresa opera su più regioni si deve effettuare la ripartizione del valore della produzione netta.

Pertanto, se l'impresa trasferisce la propria unica sede in corso d'anno, lavorando per un periodo esclusivamente nella regione A e per il restante periodo esclusivamente nella regione B, in assenza di "forza lavoro" sorgono dubbi in merito alle modalità di riparto.

A tale riguardo si ritiene corretto eseguire il riparto applicando un criterio di ripartizione proporzionale in base al tempo, che tiene conto del fatto che la società ha avuto la sede per una frazione di periodo in una regione e per l'altra frazione di periodo in un'altra regione.

In tale ipotesi si ritiene, inoltre, corretto indicare nel frontespizio della dichiarazione Irap il codice della regione di arrivo, ossia quello in cui e' stata trasferita la sede (Calabria).

Diverso è il caso in cui siano stati sopportati costi per la "forza lavoro"; in tale ipotesi il calcolo di ripartizione proporzionale deve essere effettuato con riferimento ai costi per la "forza lavoro", sostenuti dal soggetto passivo in una determinata regione, rispetto al totale complessivo degli stessi costi.

Al fine di effettuare la predetta ripartizione proporzionale occorre procedere come segue.

In primo luogo, occorre determinare l'ammontare complessivo dei seguenti costi:

- retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in base al valore rilevante ai fini previdenziali. Da tali costi si devono escludere le retribuzioni spettanti al personale dipendente distaccato presso terzi;
- costi che costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per il percepiente;
- compensi spettanti a collaboratori coordinati e continuativi;
- utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di prestazione di

- lavoro;
- retribuzioni spettanti al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di somministrazione di mano d'opera.

Successivamente si deve individuare:

- l'ammontare dei predetti costi riferibili ai soggetti, sopra indicati, impiegati in modo continuativo in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse che siano stati operanti per un periodo non inferiore a tre mesi in ciascuna regione;
- l'ammontare dei costi determinati seguendo le indicazioni di cui sopra per ciascuna regione deve essere rapportato al totale complessivo dei costi sostenuti indicati nell'elenco precedente.

Le percentuali ottenute si applicano al valore della produzione netta totale per ottenere l'importo (base imponibile) da attribuire a ciascuna regione.

Si evidenzia che per banche, altri enti e società finanziarie, assicurazioni e imprese agricole sono previsti criteri diversi.

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

